



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 3/EF DEL 15/01/2020

OGGETTO	AMMINISTRATORI-LIQUIDAZIONE	RIMBORSO	SPESE	TRASFERTA
	AMMINISTRATORI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019			



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO l'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, il quale prevede che:

“1. Agli amministratori che in ragione del loro mandato si recano fuori del capoluogo del comune ove lo stesso ha sede (c. d. missione istituzionale), previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

VISTO, altresì, il Decreto interministeriale del 04 agosto 2011, pubblicato in G.U. il 03 novembre 2011, attuativo del sopra citato art. 84, comma 1, TUEL, il quale:

- fissa le regole relative alla misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali;
- consente agli Enti locali, nell'esercizio della propria autonoma finanziaria, di rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi in parola;
- rinvia, all'art. 2, per quanto attiene il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori, a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali;

VISTO l'art. 35 del CCNL normativo 1998/2001, sottoscritto il 23 dicembre 1999, il quale riconosce al dirigente, nell'ambito del trattamento di trasferta, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate, delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi ed alle condizioni individuati dagli enti in funzione delle proprie esigenze organizzative, nonché la possibilità di essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto; in tal caso, al dirigente spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;

RICHIAMATO inoltre l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, il quale dispone:

- il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni;
- l'inapplicabilità a decorrere dal 10 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale statale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, e dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super, nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale); cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

CONSIDERATO che il sopra richiamato articolo 6, comma 12, finalizzato ad una *“riduzione dei costi degli apparati amministrativi”*, si applica anche al personale dipendente degli enti locali in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009; in virtù del rinvio del



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

citato art.2 del DM 4 agosto 2011 alle previsioni contrattuali del personale dirigente, tale limitazione si applica anche ai rimborsi previsti per missioni istituzionali degli amministratori ex art. 84 TUEL;

TENUTO CONTO che, con la deliberazione n. 21 del 16 febbraio 2011, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno riconosciuto la possibilità che gli enti locali disciplinino con proprie disposizioni regolamentari, forme di ristoro dei costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio, per i soli casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione; da ciò si desume che è possibile autorizzare l'uso del mezzo di trasporto privato da parte degli Amministratori, spettando agli stessi un indennizzo del costo del mezzo proprio corrispondente alla somma che il medesimo avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, nel solo caso in cui tale soluzione determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio o risparmi nel pernottamento oppure l'espletamento di un numero maggiore di interventi;

VISTA la delibera n.400/2013/SRCPIE/PAR della sezione regionale di controllo per il Piemonte che ribadisce che, sulla base dei principi e delle indicazioni risultanti dalle deliberazioni n.8, 9 e 21 del 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, è necessario che l'Ente con propria regolamentazione verifichi, in concreto, se non sia possibile il ricorso al mezzo pubblico e, nel caso in cui sia ravvisata l'impossibilità di utilizzo, individui un criterio tale sia da non eludere quanto disposto dall'articolo 6, co. 12 del d.l. n.78/2010 e tale da tenere conto "*degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici*";

Dato atto che il Comune di Poggibonsi, recependo il principio espresso dalla magistratura contabile, con delibera Giunta Comunale n.49/2014 ha adottato apposito regolamento interno per disciplinare i presupposti e le modalità di rimborso delle spese di trasferta degli amministratori;

Preso atto delle dichiarazioni rese nelle tabelle di trasferta agli atti di questo Ufficio dal Sindaco, Amministratori ed i Dirigenti in merito all'autorizzazione scritta preventiva alla trasferta e della conseguente autorizzazione alla liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il bilancio approvato con deliberazione n.52/CC/2018 del 20.12.2018;
- il prospetto allegato sotto il numero 1;

DETERMINA

1. di liquidare a favore degli amministratori il rimborso delle spese di viaggio relative alle trasferte effettuate come da prospetto allegato al presente provvedimento (All. n. 1);
2. di imputare, per come indicato nei prospetti allegati, la spesa complessiva pari a € 32,80 ai residui del bilancio di previsione 2020/2022 -imp.657/2019 – proveniente dal capitolo 80 "*Indennità di trasferta amministratori*"- "**Conto FIN di V livello**": U.1.03.02.02.002 PROGRAMMA 1 MISSIONE 1 INTERVENTO1;
3. di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento sono conformi con le regole di finanza pubblica e che il programma dei pagamenti dell'Ente è compatibile con la spesa prevista in atto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pisino Vincenzo



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”